



# COMUNE DI SAN PIETRO VIMINARIO

PROVINCIA DI PADOVA

Via G. Marconi, 26 – 35020 SAN PIETRO VIMINARIO - ☎ 0429/760111 - 📠 0429/762329  
Partita IVA e Codice Fiscale 00669560286

COPIA

Reg. delib. N°34  
del 31-12-2020

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020.
---------	--

Oggi **trentuno** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventi** alle ore **12:30**, nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Straord. urgenza di Prima convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
CURZIO FEDERICO	Assente	RENESTO FABIO	Assente
FORTIN STEFANO	Presente	BOZZA MANUEL	Presente
ZANETTI FABIO	Presente	FRANZA GIOVANNI	Presente
DE ZUANI NICOLAS	Presente	BERTIN LUCA	Presente
FURLAN ROSSELLA	Presente	VECCHIATO DANIELE	Presente
SADOCCO ARTURO	Presente	BOAROLO ENZO	Presente
RANGO DEBORA	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Partecipa alla seduta, ai sensi dell'art. 97, comma 4 – lett a) del D. Lgs. n. 267/2000 il SEGRETARIO COMUNALE CALLEGARI ENNIO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sig. FORTIN STEFANO nella sua qualità di CONSIGLIERE, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i consiglieri:

FURLAN ROSSELLA

RANGO DEBORA

BERTIN LUCA

OGGETTO	APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020.
---------	--

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Prende la parola il Vice Sindaco Dott. Stefano Fortin ed illustra la proposta:

### Premesso che:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio « chi inquina paga »;
- la deliberazione dell'ARERA n. 443 del 31/10/2019 ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021;
- il comma 702, dell'art. 1, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

**Visto** l'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

- al comma 169, «*Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.*»;
- comma 683, «*Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.*»;

**Richiamato** l'art. 107, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che testualmente recita «*I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva vigente per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021.*»;

**Richiamato** in particolare l'art. 6 della deliberazione ARERA n. 443/2019, il quale disciplina la procedura di approvazione del Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, prevedendo in particolare che il piano deve essere validato dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto gestore del servizio rifiuti e rimette all'ARERA il compito di approvare il predetto Piano Finanziario, dopo che l'Ente territorialmente competente ha assunto le pertinenti determinazioni;

**Visto** che, sulla scorta delle definizioni di Ente territorialmente competente, declinate da Arera (cfr. Arera: - art. 1 della deliberazione del 31/10/2019 443/2019/R/rif;- deliberazione del 03/03/2020 57/2020/R/rif), l'Ente territorialmente competente stesso, si può identificare con l'ente pubblico che, a seconda della particolarità della situazione territoriale di riferimento, svolge le funzioni e i poteri dei quali è titolare ogni Comune, in relazione al servizio pubblico di igiene urbana ed alle relative attività correlate (ovvero l'organizzazione gestionale del servizio di igiene urbana ora denominata gestione del ciclo integrato dei rifiuti);

**Considerato** ad oggi non è ancora operativo alcun ATO (ambito territoriale ottimale) e che il Comune stesso, supera il modello di frammentazione gestionale del servizio rifiuti, affidandosi alla gestione associata del Consorzio Padova Sud;

**Considerato** quindi che il Consorzio Padova Sud, in qualità di Ente territorialmente competente, provvederà all'esame ed alla validazione del PEF 2020 (piano economico finanziario 2020) e alla sua successiva trasmissione ad Arera;

**Tenuto conto** delle conseguenze dell'emergenza epidemiologica in atto a causa della diffusione del virus COVID-19 e dei provvedimenti emergenziali emanati dal Governo e dalle Autorità locali, che hanno determinato un inevitabile rallentamento nel processo di definizione e validazione del piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti, già reso complesso dall'introduzione con decorrenza 2020 delle nuove regole fissate dall'ARERA;

**Rilevato** che alla data odierna non risulta ancora validato dal competente Ente di Governo dell'ambito il piano finanziario del servizio integrato dei rifiuti per l'anno 2020;

**Tenuto conto che:**

- l'art. 1, comma 654, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prescrive che, in ogni caso, deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, disposizione derogabile tuttavia per l'anno 2020 in base a quanto disposto dal sopra richiamato art. 107, comma 5, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18;
- l'art. 1, comma 683, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, prevede l'approvazione da parte del Consiglio comunale delle tariffe del tributo da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare, definite nelle componenti della quota fissa e delle quota variabile, con deliberazione da assumere entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo, disposizione anche essa derogabile per l'anno 2020;

**Considerato** che la norma dell'art. 107, comma 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, sopra richiamata, permette di confermare per il 2020 le tariffe 2019, in deroga all'obbligo di copertura integrale dei costi del servizio, dettato dal sopra citato comma 654 dell'art.1 della Legge 27 dicembre 2013, n.

147 e all'obbligo di determinare le tariffe in conformità del piano finanziario, contenuto nel comma 683 del medesimo articolo;

**Ritenuto**, per quanto sopra, di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30.03.2019 ed avente ad oggetto: "*Approvazione piano finanziario (PEF), tassa sui rifiuti (TARI) e tariffa corrispettiva per l'anno 2019*";

**Dato atto** che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 dovrà essere determinato e approvato entro il 31 dicembre 2020 e che si provvederà all'eventuale conguaglio della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;

**Richiamato** inoltre il vigente regolamento comunale Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 9 del 17 maggio 2014 e in particolare l'art. 8 che definisce i contenuti del provvedimento di determinazione delle tariffe e l'art. 17, il quale disciplina le riduzioni tariffarie da applicare alla TARI;

**Richiamato** l'art. 13, commi 15, 15-bis e 15-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che stabilisce:

*15.«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.*

*15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.*

*15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»;*

**Visto** l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

**Visti** i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai Responsabili dei Servizi interessati ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

**Sentiti** gli interventi:

Bertin: chiede in relazione al Pef 2020 quale sia stato il processo seguito.

Fortin: fa presente come il gestore prepara il Pef grezzo a cui segue l'invio all'ente territorialmente competente, il consorzio, che lo convalida secondo quanto previsto dagli atti dell'Arera. Ritiene che non sia necessario che il comune partecipi al processo ma che per quanto riguarda le tariffe vi sia una volontà politica di intervenire.

Bertin: fa presente come altri comuni si siano mossi diversamente, come Monselice, e chiede il motivo di queste differenze.

Fortin fa presente come sia possibile avere interpretazioni diverse.

Bertin: rileva come abbia visto altre proposte e domanda come alcuni enti abbiano avuto il Pef grezzo.

Fortin: fa presente come il comune di Este non abbia deliberato alcunché, mentre Monselice ritiene di essere ente competente; rileva come in altri situazioni sia stato fatto un Pef unico. Spiega la situazione del Consorzio Padova Sud; rileva la presenza di interpretazioni diverse sul termine di ente territorialmente competente.

Bertin: riguardo alla validazione fa presente come il consorzio abbia un solo dipendente e manifesta delle perplessità a tal proposito.

Zanetti: fa presente che è quello che è stato fatto.

Bertin: chiede se sia stato correttamente validato.

Fortin: fa presente che il processo di validazione può essere eseguito oltre che con dei dipendenti in forza anche avvalendosi di personale esterno, che non è possibile entrare nel merito delle modalità di validazione implementate dal consorzio e suggerisce che la richiesta sia fatta direttamente al consorzio stesso assumendosi ognuno la propria responsabilità.

Bertin: fa presente come sia una semplice domanda, dando atto che ognuno si assume la responsabilità.

Fortin: ricorda in proposito l'anno 2017 per le bollettazioni emesse dal consorzio.

Bertin: fa presente come la domanda sia stata fatta per capire ed avere informazioni; per avere un'opinione da parte dell'amministrazione.

Fortin: indica nuovamente i soggetti interessati a cui rivolgersi.

Bertin: sottolinea la finalità di avere informazioni.

Franza: chiede quanto aumenterà la tariffa nei prossimi anni.

Fortin: fa presente come non sia in grado di dare indicazioni precise, dato che il Pef non è ancora stato ufficialmente trasmesso al comune. Rileva come la norma prevede un massimo di aumento con la possibilità di spalmarlo in tre anni. Ricorda gli insoluti ed il loro funzionamento; fa presente come non si conosca ancora la situazione; che se i costi saranno superiori ai limiti normativi ritiene che il gestore dovrà operare diversamente.

Franza: fa presente di non capire il motivo per cui essere qui oggi.

Fortin: ricorda la normativa vigente in materia.

Franza: chiede se il gestore potrà aumentare ogni anno nei limiti normativi.

Fortin: fa presente che si sa solo quello di oggi.

Tutto ciò premesso;

Con voti favorevoli n. 7, contrari n. 4, astenuti nessuno, regolarmente resi dai n. 11 Consiglieri presenti e votanti,

### DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) di approvare per l'anno 2020 le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) e della tariffa corrispettiva approvate per l'anno 2019 con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 30.03.2019;
- 3) di dare atto che, per le utenze non domestiche, con l'approvazione del Regolamento comunale TARI, ai sensi del comma 668, dell'art. 1, della L. 147/2013, in luogo del tributo è applicata una tariffa avente natura corrispettiva;
- 4) di dare atto che il piano finanziario del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2020 sarà determinato e validato dall'Ente territorialmente competente nei termini di legge e che si provvederà all'eventuale congruimento della differenza tra i costi del piano finanziario 2020 e i costi determinati per l'anno 2019 mediante ripartizione fino a tre anni nei piani finanziari dall'anno 2021;
- 5) di escludere dalla tassazione tutti i locali, uffici e servizi comunali e di considerare tale esclusione per l'esercizio in corso ed in mancanza di ulteriori provvedimenti anche per gli esercizi successivi;
- 6) di avvalersi delle possibilità di riduzioni, fino alla completa esenzione, nei confronti degli utenti assistiti dal Comune che versano in condizioni di grave disagio sociale ed economico come previsto dal comma 1 dell'articolo 12 del regolamento comunale per l'applicazione della "TARI", demandando al Settore Servizi Sociali l'individuazione e la successiva comunicazione al Soggetto Gestore degli utenti beneficiari delle esenzioni;
- 7) di precisare che sull'importo del corrispettivo TARI, di cui all'art. 1, comma 668, della L. 147/2013, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992 n. 504, con l'aliquota deliberata dalla provincia di Padova, oltre che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) sulle eventuali prelievi di natura corrispettiva, nei limiti imposti dalla normativa nazionale;
- 8) di comunicare al Consorzio Padova Sud, la presente deliberazione per i provvedimenti di competenza. Lo stesso Consorzio è tenuto a fornire a questa Amministrazione a consuntivo un elenco dettagliato con tutte le entrate e i relativi costi inerenti il servizio di gestione dei rifiuti;
- 9) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13;
- 10) di dichiarare, vista l'urgenza, con separata votazione che ottiene il seguente risultato voti favorevoli n. 7, contrari n. 4, astenuti nessuno, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

<b>OGGETTO</b>	<b>APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020.</b>
----------------	---

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

**IL CONSIGLIERE  
FORTIN STEFANO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

**IL SEGRETARIO COMUNALE  
CALLEGARI ENNIO**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.



## PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020.**

### REGOLARITA' TECNICA

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 30-12-  
20 Il Responsabile del  
servizio  
F.to SCHIVO  
SONIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

## **PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE**

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLA TARIFFA CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020.**

### **REGOLARITA' CONTABILE**

IL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO INTERESSATO  
a norma del T.U.E.L. 267/00

*Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole\* di regolarità contabile;*

\*per la motivazione indicata con nota:

Data 24-12-20

Il Responsabile del servizio  
F.to SCHIVO SONIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Allegato alla deliberazione

## **DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 34 del 31-12-2020**

**Oggetto: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE TARI E DELLA TARIFFA  
CORRISPETTIVA PER L'ANNO 2020.**

---

### **CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 15.

COMUNE S. PIETRO VIMINARIO li  
12-02-2021

L' INCARICATO

FORZAN PATRIZIA

Documento informatico firmato digitalmente in originale ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa